REGIONE BASILICATA

Ordinanza 03 giugno 2023, n.5

“Istituzione della Zona Infetta per Peste Suina Africana nel territorio dei Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno, Tramutola della Regione Basilicata a seguito di conferma di casi di PSA accertati in carcasse di cinghiali nei comuni di Sanza e di Montesano sulla Marcellana”.

Ordinanza

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

Direzione Generale per la salute e le Politiche della Persona

13BA

STRUTTURA PROPONENTE COD.

N° 202300005 DEL 3/6/2023

OGGETTO

"Istituzione della Zona Infetta per Peste Suina Africana nel territorio dei Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno, Tramutola della regione Basilicata a seguito di conferma di casi di PSA accertati in carcasse di cinghiali nei comuni di Sanza e di Montesano sulla Marcellana"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante "Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale";

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: "Individuazione degli atti di competenza della Giunta";

VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni";

VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante "Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione avente ad oggetto "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione" adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale, emanato ai sensi dell'art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive modifiche intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021 e con il Regolamento regionale n. 4 del 29/12/2021;

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30/3/2021 ad oggetto: "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione";

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l'approvazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto "Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto "Strutture amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi dirigenziali";

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi";

VISTO il punto 7 della succitata DGR n.906/2021, in forza del quale "…. Medio tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale";

VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto "Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata";

VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto "Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: "Regolamento regionale controlli interni di regolarità amministrativa. Approvazione";

VISTA la D.G.R. n. 179 dell'8/04/2022 ad oggetto "Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata - Approvazione.";

VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante "Regolamento "Controlli interni di regolarità amministrativa" - Promulgazione;

VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n. 20 del 6/05/2022 avente ad oggetto "Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione";

VISTA la D.G.R. n. 762 del 14 novembre 2022 che dispone l'affidamento in via interinale e temporanea fino al 10/11/2022 delle funzioni di Direttore Generale per la Salute e le Politiche della Persona;

VISTO la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 recante: "Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale";

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto "Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata";

VISTA la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: "Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 dello Statuto regionale";

VISTI gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera q) e 118 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario Regionale» e, in particolare,

l'art. 32 che autorizza il Presidente della Giunta regionale ad emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTO l'art. 117, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali e, in particolare, il comma 1 ai sensi del quale le Regioni possono adottare provvedimenti di urgenza in materia sanitaria;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare l'art. 18 in cui sono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria ed è demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza e l'art. 19, comma 1, che dispone che le Regioni possono vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia di determinate specie di fauna selvatica, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche, o per malattie e altre calamità;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 136/2022 ed in particolare l'articolo 31 avente ad oggetto "Competenze dell'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni" i commi:

1. Le attività di controllo ufficiale sono svolte dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle aziende unità sanitarie locali e, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, dal Ministero della difesa, i quai provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto,
2. Le attività competenti svolgono le attività di cui al presente decreto anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente,
3. È fatta salva l'applicazione degli articoli 13,14,16 e 17, della legge 24 novembre 1981, n.689, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto,
4. Per quanto non previsto dal presente decreto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981,
5. Ove applicabile è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 13, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato,
7. Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza – ingiunzione, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 18, della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ai criteri di cui all'articolo 11, della medesima legge, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia";

VISTO il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – "Normativa in materia di sanità animale" e, in particolare, l'articolo 70 relativo agli animali selvatici che impone l'adozione di misure di prevenzione e controllo delle malattie a norma dell'art. 9;

VISTO il Reg. delegato (UE) 2020/687, che integra il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, e, in particolare:

- l'articolo 63, comma 1, laddove stabilisce che, in caso di conferma ufficiale di un focolaio in animali selvatici di una malattia che non si manifesta normalmente nell'Unione – categoria A – l'Autorità Competente può stabilire l'individuazione di una Zona Infetta al fine di prevenirne l'ulteriore diffusione;
- l'art. 64 che stabilisce le misure da applicare nella Zona Infetta tra cui: o "*l'esame post mortem degli animali selvatici che sono stati abbattuti con arma da fuoco o trovati morti, compreso, se necessario, un campionamento per esami di laboratorio*"; o l'attuazione di "*misure di riduzione dei rischi e misure di biosicurezza rafforzate al fine di prevenire la diffusione della malattia di categoria A dagli animali colpiti e dalla Zona Infetta ad animali non infetti o agli esseri umani*"; o il divieto ai "*movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale di cui al Reg. delegato (UE) 2020/688*

della Commissione"; o la garanzia "*che tutti i corpi di animali selvatici morti delle specie elencate o le loro parti siano smaltiti o trasformati conformemente al Reg. (CE) n 1069/2009, indipendentemente dal fatto che gli animali siano stati abbattuti o trovati morti*";

- l'art. 65 che stabilisce le misure supplementari da applicare nella "Zona Infetta" al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A, tra cui la Regolamentazione delle attività venatorie e delle attività all'aperto;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Reg. di esecuzione (UE) 2021/605;

VISTO, in particolare l'art. 3 del Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 della commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce che l'Autorità Competente in caso di focolaio in suini selvatici istituisce immediatamente una "Zona Infetta" conformemente all'art. 63 del Reg. delegato (UE) 2020/687;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) 2023/947 della Commissione dell'11 maggio 2023 recante modifica dell'allegato I del Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana anche a seguito di diversi focolai, che sono stati rilevati nelle regioni Piemonte e Liguria;

VISTO il D.L. 17 febbraio 2022, che all'art. 1 dispone che le Regioni adottino il "Piano Regionale di Interventi urgenti" per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa);

VISTA la DGR 27.07.2022, n. 485, con cui la Regione Basilicata ha approvato il "PRIU – Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) della Regione Basilicata per il quinquennio 2022/27" ed ha costituito il Nucleo Operativo Regionale per la lotta alla Peste Suina Africana";

VISTO

- il "Piano di sorveglianza ed eradicazione della Peste suina africana (PSA) per il 2023" elaborato dal Ministero della Salute e trasmesso alla Comunità Europea per l'approvazione ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 2016/429;
- il "Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici - Rev. n. 3- dicembre 2022" elaborato dal Ministero della Salute;

RICHIAMATA

- l'Ordinanza n. 2 del 20 aprile 2023 a firma del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) recante "Misure di controllo e di eradicazione della peste suina africana", con la quale vengono date indicazioni circa le attività da porre in essere nelle Zone di Restrizione I, II e II a seguito di focolai di PSA,
- l'Ordinanza n. 3 del 23 maggio 2023 a firma del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA) recante "Misure di controllo e di eradicazione della peste suina africana ed in particolare l'Art. 2 che prevede l'erogazione di sanzioni per eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della Peste suina africana, richiamando l'art. 340 "Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità" e l'art. 500 "Diffusione di una malattia delle piante e degli animali" del codice penale. Nei centri abitati, ove vengono temporaneamente impiantate strutture di cattura, l'autorità competente potrà interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus;

DATO ATTO che

- tali misure di eradicazione, controllo e prevenzione devono applicarsi nelle "zone infette", nelle "zone di restrizione" e nelle "zone confinanti" istituite sul territorio Regionale ai sensi del Reg. delegato (UE) n. 2020/687 e del Reg. di esecuzione n. 2023/594;
- la peste suina è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/429 *("Normativa in materia di sanità animale")*,

integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A in quanto non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

- la peste suina può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata, con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nell'export;

RITENUTO necessario, al fine di evitare la diffusione della malattia della peste suina africana (PSA), porre in atto ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo regionale e degli interessi economici connessi al commercio di suini e prodotti derivati, attuando tutte le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, dal Reg. delegato (UE) 2020/687 e dal Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 come attuate dal D. Lgs n. 136/2023 nonché, ove applicabili, le misure previste dall'ordinanza del Commissario PSA n. 2/2023;

VISTA la Decisione di esecuzione del 15.05.2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, con la quale la Commissione Europea ha prescritto che l'Italia provveda affinché sia istituita immediatamente una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo e una zona infetta in relazione alla peste suina africana, conformemente al citato articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e dell'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134, "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53";

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa Regionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute, via mail in data 25.05.2023, dal Ministero della Salute, con le quali si comunicava che la Commissione Europea, visto l'avanzato stato di decomposizione delle carcasse, aveva inteso estendere la Zona Infetta oltre i consueti Km 10 dai casi confermati inserendo, vista la continuità orografica, anche il territorio dei comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola ricadenti nella Regione Basilicata;

RICHIAMATO l'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 27/2021, che individua la Regione tra le Autorità competenti designate a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dalla vigente normativa per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania, n. 1 del 26.05.2023, "Istituzione di una Zona Infetta nel territorio della Regione Campania concernenti i Comuni di Buonabitacolo, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Morigerati, Padula, Piaggine, Rofrano, Sala Consilina, Sassano, Sanza, Teggiano, Torraca, Tortorella e Valle dell'Angelo a seguito di conferma di casi di Peste Suina Africana accertati in carcasse di cinghiali nel comune di Sanza e Montesano sulla Marcellana;

RICHIAMATA la nota del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle Malattie da Pestivirus e da Asfivurus (CEREP) con sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, prot. n. 7464/2023 del 29.05.2023, avente ad oggetto "Conferma dei casi secondari di Peste Suina Africana" con la quale

si comunica che "Nelle more di una comunicazione formale da parte della Commissione Europea in merito alla definizione delle aree soggette a misure di restrizione in base al reg. di esecuzione (UE) 2023/594 nelle Regioni Campania e Basilicata in seguito alla notifica di casi di PSA in suini selvatici, che in ogni caso sono state già concordate con il Ministero della Salute, si comunica che *nulla osta* a dare seguito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 dell'ordinanza n.2/2023 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, dove si prevede che la conferma dei casi secondari sia notificata da parte dell'Autorità Competente Locale sulla base degli esiti dei test di laboratorio eseguiti presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio";

RITENUTO, pertanto, di dover istituire, conformemente alle indicazioni formulate dai competenti uffici della Commissione Europea una Zona Infetta, ai sensi degli articoli 63 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, sull'intero territorio dei Comuni Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola (Allegato 1).

VISTA la Legge Regionale 1° febbraio 1999, n. 3, recante "Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale" e, in particolare, l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

ORDINA

Per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti prime disposizioni:

Art. 1

A seguito della conferma di Peste Suina Africana (PSA) accertata in carcasse di cinghiali nel comune di Sanza (SA) e Montesano sulla Marcellana (SA), al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia anche in considerazione della vicinanza dei territori campani e lucani, è istituita la "Zona Infetta", comprendente il territorio dei seguenti comuni: Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola (Allegato 1).

Art. 2

Nella "Zona Infetta", suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, si attuano, ove applicabili, le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, Reg. (UE) 2020/687 e Reg. (UE) 2023/594, come stabilite nell'ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2 del 20 aprile 2023 riportate nell'art. 3.

Art. 3

Nei Comuni ricadenti nella Zona Infetta, **con riferimento ai suini selvatici**, mediante apposita Ordinanza Comunale, si prescrive quanto segue:

a. rafforzare la sorveglianza passiva con ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici nelle celle di cui all'All. 2;

b. installare la segnaletica, fornita dalla ASL ed apposta dai Comuni interessati, su ogni strada di ingresso alla zona infetta ed all'ingresso dei centri abitati, sulla quale indicare la presenza di Peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile all'uomo);

c. il divieto di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;
d. implementare delle attività di abbattimento selettivo, nonché di controllo della specie cinghiale, nel rispetto delle specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 e delle linee guida operative di cui all'allegato 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023, solo dopo il completamento della sorveglianza passiva delle celle di cui all'Allegato 2;
e. segnalare le carcasse di cinghiali o cinghiali moribondi;
f. raccomandare la disinfezione delle scarpe all'uscita dalle aree agricole e naturali;
g. l'obbligo di mettere in atto ogni forma utile di recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti ed aree picnic al fine di inibirne l'accesso da parte dei cinghiali e ad ottimizzare altresì il posizionamento dei cassonetti e la raccolta dei rifiuti (umido) nelle ore pomeridiane;
h. la pubblicizzazione di numeri telefonici di reperibilità delle ASP per la segnalazione, sia in orario d'ufficio che fuori dall'orario di ufficio, di carcasse rinvenute o di cinghiali moribondi;

i. la possibilità di svolgere, nelle aree agricole e naturali, attività umane, ludico-ricreative e sportive di qualsiasi genere purché preventivamente autorizzate dalle Autorità Comunali, previo parere dell'Autorità Competente Locale (ACL) e previa comunicazione al Commissario Straordinario PSA che ne verifica la conformità alle norme di biosicurezza. Tale deroga potrà essere concessa, laddove pervenga motivata richiesta, nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 2 all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 2/2023 (Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività in Zona di restrizione II PSA) e previa adeguata attività formativa/informativa.
j. implementare le attività di cattura mediante allestimento di dispositivi di cattura nel rispetto delle norme vigenti;
k. il divieto di movimentazione al di fuori della Zona Infetta di suini selvatici se non finalizzata all'abbattimento immediato degli stessi;
l. il divieto di movimentazione al di fuori della Zona Infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in Zona Infetta;
m. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in Zona Infetta è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini (vedasi punto xiii art. 3 comma 1 lett. a) dell'ordinanza n. 2/2023);
   L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini. A tal fine tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole potrà essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente.
n. I Comuni e l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese hanno obbligo di mettere in atto ogni forma utile a:
   a. ottimizzare il posizionamento dei cassonetti,
   b. predisporre una recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti ed alle aree picnic e/o procedere alla raccolta dei rifiuti (umido) nelle ore pomeridiane al fine di inibirne l'accesso da parte dei cinghiali.

I Servizi veterinari dell'ASP di Potenza, in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese, ove di competenza e con riferimento ai suini selvatici, sono tenuti a:

a. attivare una sorveglianza passiva rafforzata con ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;
b. effettuare, nel caso di rinvenimento di carcasse o di cinghiali moribondi, il campionamento e tutte le attività correlate, ivi compreso il successivo immediato aggiornamento dei sistemi informativi preposti (SINVSA e SIMAN);
c. gestire e smaltire tutte le carcasse ritrovate ed i cinghiali moribondi, secondo procedure di massima biosicurezza, così come previsto dal Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici e nel Piano regionale di Interventi Urgenti (PRIU).

I Servizi veterinari dell'ASP di Potenza con riferimento ai **suini domestici** ed ai cinghiali detenuti hanno l'obbligo di:

a. censire tutte le aziende, sia commerciali che familiari, che detengono suini ed aggiornare immediatamente la Banca dati Regionale (BDR) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafiche degli animali (numero capi presenti e movimentazione);
b. individuare, congiuntamente con le forze di polizia ove richiesto, ogni struttura non registrata in BDR che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali;
c. verificare, congiuntamente con le forze di polizia ove richiesto, la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (c.d. pet pigs) e prescrivere ai proprietari l'adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta col virus della PSA;
d. individuare ed autorizzare almeno un impianto di macellazione che assicuri il rispetto delle misure di biosicurezza secondo quanto previsto dal Reg. 2023/594,

e. vietare la movimentazione al di fuori della Zona Infetta di suini se non finalizzata alla macellazione degli stessi salvo deroga motivata e regolamentata;
f. vietare la movimentazione al di fuori della Zona Infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini abbattuti in Zona Infetta, salvo deroga motivata e regolamentata;
g. programmare ed attuare in via prioritaria per gli allevamenti allo stato brado e semibrado, ove non rispettate le misure di biosicurezza, la macellazione immediata degli animali presenti negli allevamenti suinicoli sia commerciali che familiari destinati alla produzione di alimenti e vietare il ripopolamento degli allevamenti stessi;
h. prescrivere che le carni derivanti da tali macellazioni non possano esser destinate alla stagionatura ma consumate cotte o utilizzate per la produzione di prodotti a base di carne cotti;
i. eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall'ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023.

Art. 4

Nel restante territorio della Regione Basilicata, non compreso nella Zona Infetta, dovranno essere assicurate le seguenti misure:

I Comuni, i Parchi Nazionali e Regionali, i soggetti gestori delle aree protette, quali Carabinieri Forestale, Provincie, nonché gli Ambiti territoriali di Caccia, **con riferimento ai suini selvatici**, devono:

a. rafforzare la sorveglianza passiva con ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici;

b. rafforzare le attività di riduzione della popolazione dei suini selvatici mediante caccia di selezione da parte di selettori e/o di utilizzo di trappole, mediante interventi di abbattimento e cattura in applicazione del Piano Regionale (PRIU);

c. verificare il rispetto del divieto di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai cinghiali.

Le Provincie ed i Comuni devono mettere a disposizione il personale della Polizia Provinciale e della Polizia Locale per il controllo delle azioni di selecontrollo intensificate sul territorio di competenza.

I Comuni e gli Enti Parco Nazionali e Regionali hanno obbligo di mettere in atto ogni forma utile a:

c. ottimizzare il posizionamento dei cassonetti;
d. predisporre una recinzione intorno ai cassonetti dei rifiuti ed alle aree picnic e/o procedere alla raccolta dei rifiuti (umido) nelle ore pomeridiane al fine di inibirne l'accesso da parte dei cinghiali;

I Servizi veterinari, **con riferimento ai suini domestici ed ai cinghiali detenuti** hanno l'obbligo di:

a. censire tutte le aziende, sia commerciali che familiari, che detengono suini ed aggiornare immediatamente la Banca dati Regionale (BDR) con tutte le informazioni aziendali (geolocalizzazione, orientamento produttivo) e anagrafiche degli animali (numero capi presenti e movimentazione);
b. individuare, congiuntamente con le forze di polizia ove necessario, ogni struttura non registrata in BDR che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, suini compresi cinghiali;
c. eseguire il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti come previsto dall'ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023;
d. verificare, congiuntamente con le forze di polizia ove necessario, la presenza di suini detenuti a scopo non commerciale (c.d. pet pigs) e prescrivere ai proprietari l'adozione di adeguate misure di biosicurezza tese ad evitare ogni potenziale contatto con suini selvatici e altra sorgente di contaminazione diretta o indiretta col virus della PSA;
e. verificare le misure di biosicurezza rafforzata all'interno degli allevamenti commerciali di suini, dando priorità a quelli di tipologia "semibrado" attraverso la compilazione dell'apposita chek list nel sistema Classifarm.it: laddove le misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti semibradi non. siano garantite, si applica quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale 2/2023 all'articolo 4, comma 1, lett. b), punto VI;

f. rafforzare la vigilanza sulla movimentazione di suini con inserimento dell'obbligo di validazione del Modello 4;
g. consentire la movimentazione di suini previa autorizzazione dei Servizi veterinari degli stabilimenti di partenza nel rispetto delle seguenti condizioni:
    1. rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate da parte dello stabilimento di partenza;
    2. esame clinico effettuato dal Servizio veterinario competente sullo stabilimento di partenza eseguito nelle 24h precedenti;
    3. rispetto delle prescrizioni di biosicurezza previste per i mezzi di trasporto.

Art. 5

È demandato alla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona - Ufficio Prevenzione Sanità Umana, Veterinaria e Sicurezza Alimentare ogni adempimento attuativo del presente provvedimento indirizzando e coordinando le attività poste in esser sull'intero territorio regionale dai Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie ASP ed ASM di Potenza e Matera.

È fatto obbligo ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie ASP ed ASM di Potenza e Matera di rendicontare le attività svolte.

Art. 6

Il Dirigente Generale per la Salute e le Politiche della Persona è delegato all'aggiornamento dell'estensione della Zona Infetta in conseguenza dell'evoluzione epidemiologica.

Art. 7

Per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 134 del 5.08.2022 e dal D.Lgs. n. 136 del 5.08.2022 salvo quanto previsto dal CP.

Art. 8

La presente Ordinanza è immediatamente efficace ed è valida fino all'eventuale aggiornamento in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e delle indicazioni che perverranno dalle istituzioni nazionali e comunitarie competenti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 9

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, al Ministero della Salute, ai Prefetti delle Province della Basilicata, alle Aziende Sanitarie Provinciali di Potenza e Matera, ai Comuni interessati ed all'ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni Lucani, al Comando Carabinieri NAS, al Comando Carabinieri Forestali, ai presidenti dei Parchi Nazionali e Regionali insistenti nel territorio lucano.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Potenza, **3/6/2023**

Vito Bardi

LA PRESENTE ORDINANZA È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA ORDINANZA SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

All. 1

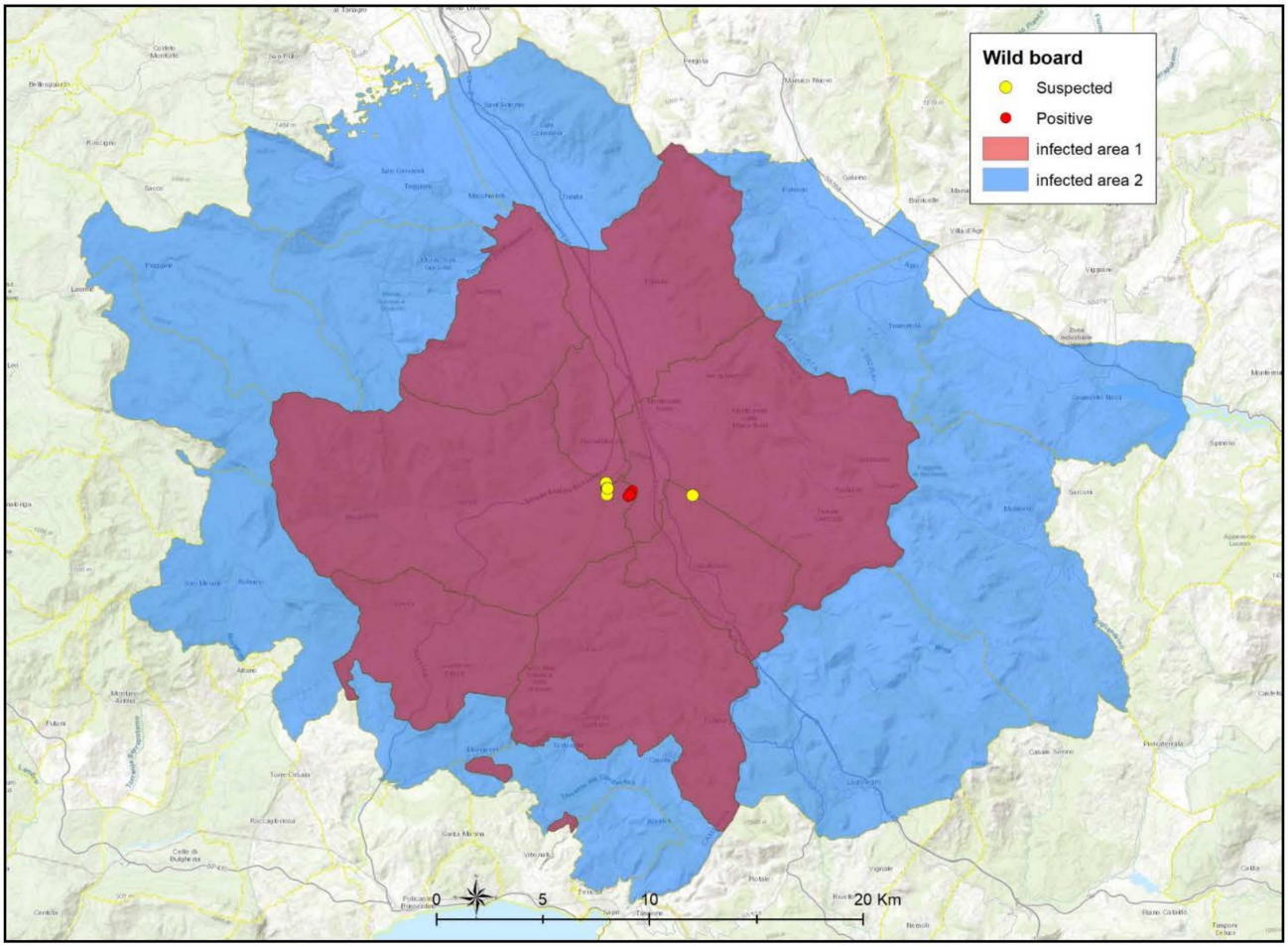
Wild board
Suspected
Positive
infected area 1
infected area 2
0
5
10
20 Km

All. 2

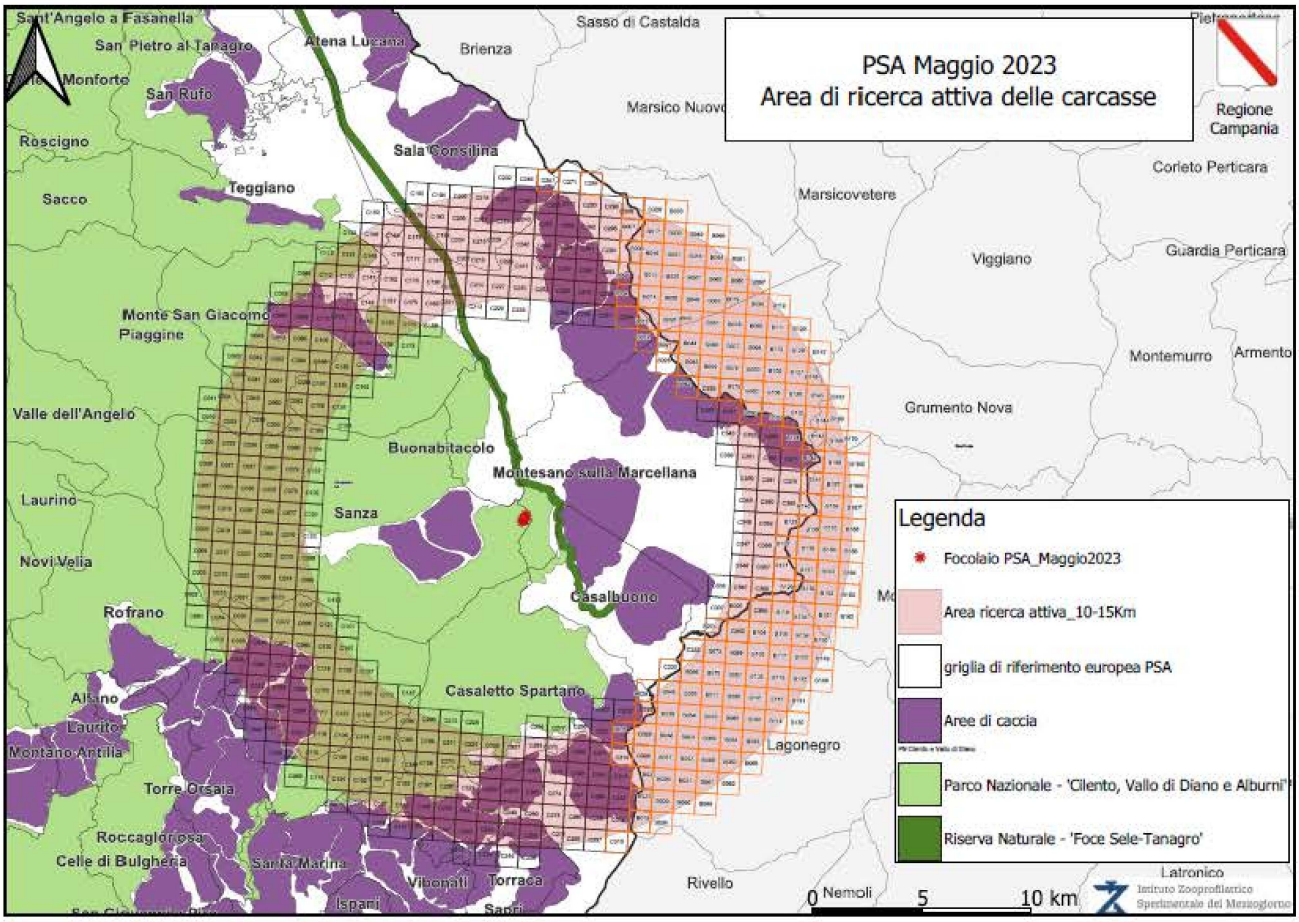
PSA Maggio 2023
Area di ricerca attiva delle carcasse
Regione Campania
Sant'Angelo a Fasanella
San Pietro al Tanagro
Atena Lucana
Brienza
Sasso di Castalda
Monforte
San Rufo
Marsico Nuovo
Roscigno
Sala Consilina
Corleto Perticara
Sacco
Teggiano
Marsicovetere
Viggiano
Guardia Perticara
Monte San Giacomo
Piaggine
Montemurro
Armento
Grumento Nova
Valle dell'Angelo
Buonabitacolo
Montesano sulla Marcellana
Laurino
Sanza
Novi Velia
Casalbuono
Rofrano
Casaletto Spartano
Alfano
Lauria
Montano Antilia
Lagonegro
Torre Orsaia
Roccagloriosa
Celle di Bulgheria
Santa Marina
Vibonati
Torraca
Ispani
Rivello
Nemoli
Legenda
Focolaio PSA_Maggio2023
Area ricerca attiva_10-15Km
griglia di riferimento europea PSA
Aree di caccia
Parco Nazionale - 'Cilento, Vallo di Diano e Alburni'
Riserva Naturale - 'Foce Sele-Tanagro'
0 5 10 km
Latronico
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno